



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3316DEL06/12/2013

VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e
I.T.A. (Provincia BAT)

N. 821Reg. Settore del 06/12/2013

Oggetto: PROCEDURE PROVINCIALI UTILIZZAZIONE LSU EX D. LGS. 468/97.
APPROVAZIONE.-

Alla presente determinazione, adottata il 06/12/2013, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 3316anno 2013

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 06/12/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti e richiamati:

- il D.Lgs469/97 concernente "conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15/03/1997n. 59";
- la L.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- il D.Lgs 1 dicembre 1997, n.468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.196" e s.m.i.;
- l'art.1 C. 2 del D.Lgs 03 febbraio 1993, n.29 "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", e s.m.i., richiamato dall'art.n. 7 C 1 del D. lgs n. 468/97 nella definizione di enti utilizzatori, che definisce come amministrazioni pubbliche "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale";
- il D.Lgs 28 febbraio 2000, n.81 "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, c.2 della legge 17 maggio 1999, n.144" es.m.i. che riserva, salvo i casi di rinnovo di progetti con oneri a carico del fondo per l'occupazione, l'istituto a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs468/97 cioè all'utilizzazione diretta dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione da parte delle Autorità Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29;
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" che ha individuato i soggetti rientranti nella disciplina transitoria degli LSU, cui sono riconosciuti specifici incentivi e contributi per il lavoro autonomo o subordinato e a cui sono rivolte riserve per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 78 della Legge Finanziaria 23.12.2000, n. 388, per l'anno 2001 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili" che prevede misure di stabilizzazione dei LSU;
- la Legge n. 223 del 23/07/1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- il Decreto Legge n. 148 del 20/05/1993, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 236 del 19/07/1993;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" secondo la quale "il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere

impegnato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo, o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici";

- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.100 del 27 luglio 1998 "Lavori socialmente utili. D .Lgs 1 dicembre 1997, n.468 e decreto interministeriale 21 maggio 1998. Prime direttive attuative" in cui si equipara il rapporto di utilizzazione a quello del lavoratore subordinato con riferimento a ferie, assenze giustificate per malattia, infortunio, permessi L. 104/92, partecipazione ad assemblee sindacali, permessi retribuiti e non retribuiti;
- l' art.4 let. h del D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"che inserisce i lavoratori socialmente utili nel computo complessivo dei lavoratori;
- l'art.65 del D.Lgs 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" per cui i LSU "hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico";

Viste le linee guida "Procedure provinciali utilizzazione LSU ex D. Lgs. 468/97" elaborate dal Servizio Politiche del Lavoro ed allegate al presente provvedimento;

Visti i relativi elaborati operativi "Allegato" dal n. 1 al n. 9 da utilizzare da parte dei CPI e dagli Enti pubblici utilizzatori, tutti predisposti dal Servizio Politiche del Lavoro, allegati al presente provvedimento;

Dato atto che la Commissione Provinciale del Lavoro nella seduta del 03/12/2013 si è espressa a favore dell'adozione delle linee guida "Procedure provinciali utilizzazione LSU ex D. Lgs. 468/97" presentate ed allegate al presente provvedimento e condiviso nel rispetto della trasparenza e della facilitazione amministrativa i relativi elaborati operativi "Allegato" dal n. 1 al n. 9 da utilizzare da parte dei CPI e dagli Enti pubblici utilizzatori;

Dato atto che il Fondo Nazionale per l'occupazione ha esaurito le risorse per i LSU, per cui al momento non sono previsti assegni integrativi per i LSU;

Considerato che la normativa sopra richiamata, prevedendo la decadenza dall'indennità in caso in cui il lavoratore non accetti di essere impiegato in opere o

servizi di pubblica utilità, rischia di aggravare la condizione di disagio economico dei lavoratori della provincia;

Dato atto che il D.Lgs 468/97 all'art. 7 comma 5 riserva alla Provincia delle funzioni di promozione delle opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori;

Considerato di dover prevedere un regime di particolare favore a tutela degli iscritti alle liste della L.68/99, dei beneficiari del congedo biennale ai sensi dell'art.42 del D. Lgs 151/01, dei lavoratori e che si trovano nel periodo di tutela dalle leggi sulla paternità e maternità e i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro;

Ritenuto, per quanto espresso ai punti precedenti, di approvare il documento denominato "Procedure provinciali utilizzazione LSU ex D. Lgs. 468/97";

Ritenuto di dare mandato ai Responsabili CPI di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

Attestato che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso e precisato;

DETERMINA

1. Di approvare il documento denominato "Procedure provinciali utilizzazione LSU ex D. Lgs. 468/97", di cui all'allegato A, e i relativi elaborati operativi "Allegato" dal n. 1 al n. 9 da utilizzare da parte dei CPI e dagli Enti pubblici utilizzatori, tutti predisposti dal Servizio Politiche del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare mandato ai responsabili dei Centri per l'Impiego di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì05/12/2013

Il responsabile dell'istruttoria: Dicorato Giuseppe

Andria, lì06/12/2013

Il responsabile del procedimento: Navach Dott.ssa Caterina

Andria, lì06/12/2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Tedeschi Dott. Yanko
